

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 29 luglio 2025, n. 394

**Riconoscimento idoneità titolo professionale estero odontoiatra Dott.ssa Anna Carolina Fatima Zannerini e autorizzazione a esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito dalla L. n. 187/2024.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- **VISTO** il D.Lgs. n. 29 del 03.03.1993;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 80 del 31.03.1998;
- **VISTA** la L.R. n. 18 del 25.03.1974;
- **VISTA** la L.R. n. 7 del 04.02.1997;
- **VISTA** la L.R. n. 20 del 31.12.2010;
- **VISTA** la L.R. n. 2 del 09.03.2011;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998;
- **VISTI** gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **VISTO** l'art. 32 della L. n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 04.10.2005;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20.04.2015 di Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12.05.2015, avente ad oggetto *"Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità"*;
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 31.07.2015, avente ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione."*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07.12.2020, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021, che approva l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28.01.2021, che adotta l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 22 del 29.08.2022, con la quale è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale – Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
- **VISTA** la L.R. n. 42 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)"*;
- **VISTA** la L.R. n. 43 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027"*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 20.01.2025, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."*;

- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15.09.2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1295 del 26.09.2024, avente ad oggetto "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale*";
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07.03.2022 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta e successiva D.G.R. n. 918 del 27.06.2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni dei Dipartimenti della Giunta regionale al 31.07.2025;
- **VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 013/DIR/2025/00019 del 23.05.2025 di proroga degli incarichi di Direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale al 31.07.2025, in attuazione della D.G.R. n. 582 del 30.04.2025;

**Considerato che:**

- l'art. 13 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, in deroga alla normativa di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e a quella in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione, ha consentito "*l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea*", prevedendo nella sua prima formulazione che le Regioni e le Province autonome, a seguito di presentazione di apposita istanza degli interessati, potessero procedere al reclutamento temporaneo di tali operatori sanitari, al fine di far fronte alla carenza di dette figure professionali sottesa all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la citata norma è stata successivamente integrata, con ampliamento degli aventi diritto anche ai cittadini di Paesi extra-UE oltre che agli Operatori Socio- Sanitari, nonché con previsione dell'espletamento di lavoro autonomo e/o di lavoro presso strutture sanitarie private accreditate interessate dall'emergenza COVID;
- con l'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021, convertito nella L. n. 126/2021, è stata ulteriormente ampliata la possibilità di reclutare personale con qualifica professionale sanitaria conseguita all'estero anche alle strutture non correlate alla gestione dell'emergenza COVID, al fine precipuo di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario nel territorio nazionale. La vigenza dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 è stata prorogata al 31.12.2023 con D.L. n. 24/2022 convertito nella L. n. 52/2022;
- ai sensi del successivo art. 4 ter del D.L. n. 198/2022 convertito nella L. n. 14/2023, è stata prorogata al 31.12.2025 la possibilità del reclutamento del personale con qualifica professionale sanitaria conseguita all'estero, prescrivendo l'obbligo per il professionista di chiedere alla Regione il rilascio di autorizzazione per l'esercizio temporaneo in deroga di cui trattasi, nonché l'obbligo per il medesimo di comunicare all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga, la denominazione della struttura sanitaria a contratto con il SSN presso la quale è prestata l'attività lavorativa e ogni successiva variazione. Il mancato adempimento di detti obblighi comportava la sospensione del riconoscimento;
- il legislatore nazionale ha poi modificato la disciplina applicabile alla fattispecie di cui trattasi con l'art. 15 del D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, che:
  - ha consentito fino al 31.12.2025 l'esercizio temporaneo nel territorio nazionale dell'attività lavorativa in deroga per tutti coloro che intendessero esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario del Servizio Sanitario Regionale, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero;
  - ha prescritto la definizione della disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa con adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2023, di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
  - ha stabilito che, nelle more dell'adozione della menzionata intesa, restassero vigenti le norme di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021, convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021 ed

- all'art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020;
- ha abrogato il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 ter del D.L. n. 198/2022, convertito con modificazioni nella L. n. 14/2023, relativo all'obbligo di comunicazione all'Ordine competente dell'ottenimento del riconoscimento in deroga;
- in virtù della suindicata normativa, con Circolare dell'11.07.2023, recante prot. AOO183-10146, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha disciplinato le modalità di presentazione dell'istanza, stabilendo che i soggetti interessati, cittadini europei e/o extra UE, dovessero presentare istanza a mezzo PEC ai competenti Uffici regionali, corredata di:
    - copia del titolo di studio, unitamente a traduzione giurata dello stesso;
    - copia dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese di provenienza, unitamente a traduzione giurata della stessa;
    - copia di documento d'identità in corso di validità;
  - con nota del 13.12.2023, prot. AOO005-9228, la citata Sezione ha richiesto parere al Ministero della Salute in merito alla proroga dei termini dei provvedimenti adottati ed in riscontro ad essa, con mail del 18.12.2023, la coordinatrice del Tavolo Tecnico Interregionale ha comunicato che l'art. 15 del D.L. 34/2023 convertito nella L. 56/2023, non avendo abrogato il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 4 ter del D.L. 198/2022, consentiva la vigenza dell'art. 6 bis del D.L. 105/2021, che risultava così prorogato fino al 31.12.2025;
  - la successiva determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, recante oggetto *"Articolo 6-bis D.L. 105/2021 convertito con L. 126/2021 s.m.i. Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero. INDIRIZZI OPERATIVI"*, nell'allegato *"MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA"*, ha prescritto che i soggetti interessati, cittadini europei e/o extra UE, dovessero inderogabilmente presentare alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R, a mezzo PEC la seguente documentazione:
    - istanza, corredata di copia del titolo di studio rilasciato in esito ad un percorso di livello universitario/post istruzione secondaria di secondo grado, unitamente a traduzione giurata dello stesso;
    - copia dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito, in corso di validità, unitamente a traduzione giurata della stessa. Qualora il Paese estero sia privo di Ordine/Albo professionale, è facoltà della Regione Puglia accettare la presentazione della dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato in cui è stato conseguito il titolo, che attesti, tra l'altro, che il titolo è abilitante all'esercizio della professione;
    - copia di documento d'identità in corso di validità dal quale si evinca che il professionista è residente o domiciliato nel territorio pugliese.

Con la citata determinazione, si è precisato, altresì, che, qualora l'istanza fosse stata priva dei documenti innanzi descritti, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta non avrebbe potuto procedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, salvo che il professionista sanitario avesse provveduto a trasmettere l'integrazione documentale di cui trattasi, atteso che le istanze eventualmente prodotte non in conformità con quanto disposto dal suddetto provvedimento sarebbero state rigettate;

- il D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024, all'art. 2, comma 8 bis, ha poi disposto la proroga dal 31.12.2025 al 31.12.2027 del termine che consente l'esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero.

**Rilevato, inoltre, che:**

- in data 03.07.2024 con prot. n. 0337456, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento

Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, nelle more della valutazione della completezza istruttoria delle svariate istanze di autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di igienista dentale e odontoiatra in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero ad esso pervenute, ha inoltrato al Ministero della Salute apposita richiesta di parere inerente la possibilità di estendere la previsione normativa dell'esercizio in deroga di che trattasi anche ad altre figure professionali sanitarie, nella specie, agli o igienisti dentali o odontoiatri, atteso che le disposizioni sugli indirizzi operativi dettati in materia a livello regionale per la concessione della deroga in parola recati dalla D.D. n. 154 del 29.03.2024, in conformità alla normativa nazionale, consentivano il reclutamento e l'esercizio temporaneo dell'attività sanitaria ai cittadini europei e/o extra UE fino al 31.12.2025 solo per coloro che intendessero esercitare una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario del Servizio Sanitario Regionale, al fine precipuo di sopperire alle gravi carenze di personale sanitario;

- tale preventiva condotta prudenziale è stata assunta, in via cautelare, da detto Dipartimento in attesa dell'adozione di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla disciplina analitica dell'esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero;
- è pervenuto alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta parere del Ministero della Salute, acquisito al prot. n. 0517307 del 22.10.2024, del seguente tenore: *“Nelle more dell'adozione della citata intesa, spetta esclusivamente all'autonomia della singola Regione valutare se, in base al proprio fabbisogno di personale sanitario e socio-sanitario, tra le qualifiche professionali sanitarie per le quali gli interessati possono esercitare temporaneamente l'attività lavorativa in deroga nel territorio della Regione, presso cui i medesimi hanno fatto richiesta, possa rientrarvi altresì la professione sanitaria ... odontoiatra e igienista dentale e procedere, dunque, verso gli stessi professionisti richiedenti parimenti a come si è ritenuto opportuno comportarsi per il personale medico ed infermieristico ed, in particolare, in virtù delle stesse necessità dettate esclusivamente dalla carenza del personale sanitario in oggetto.”*;
- conformemente agli orientamenti indicati dal Ministero della Salute nel predetto parere consultivo, la citata Sezione, attesa l'occorrenza dell'esame e della valutazione del reale fabbisogno del personale sanitario di igienisti dentali o odontoiatri nel territorio regionale pugliese, in ossequio alla ratio legislativa dell'emergenza e/o urgenza dettate dalla carenza di dette figure professionali, ha richiesto ai competenti Ordini professionali degli igienisti dentali e degli odontoiatri, rispettivamente in data 13.11.2024 con prot. n. 0557329 e in data 04.12.2024 con prot. n. 0601632, l'indicazione del numero aggiornato sia di iscritti sia di professionisti formati disponibili all'assunzione presso il SSR;
- infatti, in coerenza con lo scopo della normativa ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, ossia fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha inteso consentire l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga, al sol fine di sopperire al deficit riscontrato nel SSR per le professioni sanitarie mediche ed infermieristiche a fronte della ben nota impellente necessità di tali figure professionali;
- di converso, per quanto attiene gli igienisti dentali o gli odontoiatri, è doveroso evidenziare che trattasi di figure sanitarie che nell'ambito del SSR, allo stato attuale, non risultano carenti e per le quali i Piani Triennali del Fabbisogno di Personale non esprimono adeguatamente l'effettiva necessità;
- tra l'altro, contrariamente ad altre discipline, l'attività odontoiatrica e parallelamente quella di igienista dentale sono ricondotte, nell'ambito dei LEA, a situazioni specifiche e circoscritte e a tal proposito il DPCM del 12.01.2017, nell'Allegato 4 C, avente ad oggetto *“Criteri per la definizione delle condizioni di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche”*, ha disposto che l'assistenza odontoiatrica a carico del SSN fosse limitata a programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva ed all'assistenza odontoiatrica e protesica garantita a determinate categorie di soggetti fragili che versano in condizioni di particolare vulnerabilità e precisamente vulnerabilità sanitaria e vulnerabilità sociale;
- in riscontro alle richieste inoltrate agli Ordini professionali provinciali e/o regionali pugliesi di igienisti dentali e odontoiatri, gli stessi si sono espressi in termini di esubero e non già di carenza di professionisti

presenti sul territorio di competenza, in considerazione del considerevole numero di iscritti all'albo, qualificati e formati, dell'esigua percentuale impiegata nel sistema sanitario pubblico, nonché del numero dei professionisti che vorrebbero entrare nel SSR;

- occorre, inoltre, prendere atto della circostanza che il competente Ordine professionale degli igienisti dentali ha evidenziato la dibattuta questione della necessaria sussistenza del requisito di essere cittadino straniero per ottenere l'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche sanitarie conseguite all'estero;
- sulla scorta di tali ultimi rilievi, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, con nota, recante prot. n. 0041723 del 27.01.2025, ha richiesto al Ministero della Salute di esprimere specifico parere con riferimento all'interpretazione normativa afferente a detto requisito;
- il richiamato Ministero, con riscontro, acquisito al prot. n. 0041781 del 27.01.2025, ha rappresentato che l'art. 15 del D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, *"al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario, fino al 31.12.2027 (temine così modificato dall'art. 2, comma 8 bis del D.L. 145/2024, convertito con L. 187/2024), consente l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell'attività lavorativa in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero."*, nonché che la deroga riguarda *"tutti i professionisti sanitari – senza alcuna differenziazione in merito alla cittadinanza – che hanno conseguito la qualifica professionale all'estero (UE ed extra UE) i quali, ai fini dell'esercizio in Italia, e quindi dell'iscrizione all'Ordine necessiterebbero altrimenti del riconoscimento ai sensi degli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206."*;
- benché, all'esito della valutazione del reale fabbisogno di tali figure professionali sanitarie, come da rilevazione degli anzidetti Ordini professionali, esso risulti inesistente, la succitata Sezione, nelle more dell'adozione della prescritta intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome sulla disciplina analitica dell'esercizio temporaneo in parola, ha inteso, allo stato, procedere all'autorizzazione all'esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero anche per gli igienisti dentali e gli odontoiatri;
- con riguardo a tanto, è doveroso precisare che, in considerazione delle circostanze innanzi rappresentate in termini di reale fabbisogno delle figure sanitarie di cui trattasi e dunque tenuto conto che ad oggi nell'ambito del SSR non si registra una significativa carenza di tali figure, in quanto il personale formato è superiore rispetto alle capacità assunzionali rappresentate dal SSR, il presente provvedimento si riferisce alla possibilità prioritaria dell'esercizio privatistico della professione da parte dell'odontoiatra autorizzato nel rispetto delle logiche concorrenziali di mercato nell'espletamento dell'attività della professione;

**Ritenuto, altresì, che:**

- con prot. n. r\_puglia/AOO\_183/PROT/04/12/2023/0019247 e successivo prot. n. r\_puglia/AOO\_183/PROT/28/12/2023/0020926, è stata presentata dalla Dott.ssa Anna Carolina Fatima Zannerini alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta istanza di autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di odontoiatra in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, la cui disciplina è regolamentata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del



- 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;
- a seguito della menzionata istanza, è stata espletata pertinente istruttoria dall'istruttrice amministrativa e dalla Responsabile della E.Q. "*Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali*", il cui esito è stato condiviso e confermato dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
  - nell'espletamento del suddetto iter istruttorio, la succitata Sezione:
    - con note contrassegnate da prot. n. 0440581 del 12.09.2024 e prot. n. 0615762 dell'11.12.2024, ha informato l'istante di aver richiesto cautelamente al Ministero della Salute parere relativamente all'esercizio in deroga anche per le figure sanitarie degli odontoiatri, aggiornandola sui rilievi recati dal parere ministeriale pervenuto alla Regione Puglia in data 22.10.2024, nonché sulla necessità di aver proceduto, per il tramite degli Ordini professionali di competenza, all'indagine ed all'analisi del reale fabbisogno del personale sanitario degli odontoiatri nel territorio regionale pugliese;
    - successivamente, con comunicazione trasmessa a mezzo P.E.C. avente prot. n. 0282033 del 27.05.2025, attese l'incompletezza documentale allegata alla domanda di che trattasi e la necessità di chiarire alcune circostanze, ha richiesto all'istante di effettuare le opportune integrazioni e di rendere chiarimenti;
    - ha acquisito, da ultimo, con prot. n. 0412643 del 21.07.2025, le informazioni richieste e la documentazione integrativa trasmessa dalla professionista sanitaria richiedente;
  - dagli approfondimenti istruttori effettuati è emerso che l'istanza della Dott.ssa Anna Carolina Fatima Zannerini risulta corredata dei documenti prescritti dalla D.D. n. 154 del 29.03.2024, senza alcuna carenza probatoria ed in particolare che la medesima:
    - ha conseguito il titolo di laurea in Odontoiatra presso l'Università Centrale del Venezuela– Facoltà di Odontoiatria di Caracas, in data 14.07.2000;
    - è munita di iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito, in corso di validità, effettuata presso il Collegio degli Odontoiatri del Venezuela di Caracas dal 16.10.2000;
    - è in possesso del documento d'identità in corso di validità dal quale si evince che la professionista è residente nel territorio della Regione Puglia;
  - conclusivamente, all'esito della valutazione di idoneità delle dichiarazioni rese dalla richiedente e delle correlate allegazioni documentali, l'istanza della Dott.ssa Anna Carolina Fatima Zannerini è accoglibile, in quanto completa dei requisiti richiesti e conforme alle prescrizioni normative vigenti in materia.

Alla luce di tutto quanto innanzi rappresentato, valutati l'istanza in oggetto e i documenti allegati, nonché verificatane la coerenza e la conformità alle prescrizioni normative vigenti in materia, si propone di:

- di ritenere accoglibile l'istanza presentata dalla Dott.ssa Anna Carolina Fatima Zannerini, in quanto, sulla base delle dichiarazioni dalla medesima rese, risulta completa dei requisiti richiesti e conforme alle prescrizioni normative vigenti in materia ed in particolare alla determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024;
- di riconoscere l'idoneità del titolo professionale di odontoiatra conseguito all'estero dalla Dott.ssa Anna Carolina Fatima Zannerini, *...omissis...*, ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024 e del parere del Ministero della Salute con prot. n. 0517307 del 22.10.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;

- di consentire l'esercizio temporaneo della professione sanitaria di odontoiatra alla Dott.ssa Anna Carolina Fatima Zannerini fino al prescritto termine del 31.12.2027, fatte salve diverse ulteriori disposizioni in materia, onerando la professionista sanitaria di cui trattasi a rinnovare l'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito, nell'ipotesi di sua eventuale scadenza durante l'esercizio in deroga autorizzato;
- di stabilire che il presente provvedimento consente il reclutamento e l'esercizio temporaneo della professione sanitaria di odontoiatra fino alla data del 31.12.2027, in coerenza anche con quanto rappresentato in narrativa;
- di stabilire che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale riconoscimento di cui ai precedenti punti, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024. Tanto di rende necessario anche ai fini dei requisiti organizzativi delle strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate.

#### **VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE**

La presente determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03.07.2023.

L'impatto di genere stimato è: NEUTRO.

#### **Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.**

Il presente atto non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### **Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016**

##### **Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sull'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttrice amministrativa, dalla Responsabile della E.Q. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. n.7/1997, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di accogliere l'istanza presentata dalla Dott.ssa Anna Carolina Fatima Zannerini, in quanto, sulla base delle dichiarazioni dalla medesima rese, risulta completa dei requisiti richiesti e conforme alle prescrizioni normative vigenti in materia ed in particolare alla determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154/2024;
3. di riconoscere l'idoneità del titolo professionale di odontoiatra conseguito all'estero dalla Dott.ssa Anna Carolina Fatima Zannerini, **...omissis...**, ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024 e del parere del Ministero della Salute con prot. n. 0517307 del 22.10.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;
4. di consentire l'esercizio temporaneo della professione sanitaria di odontoiatra alla Dott.ssa Anna Carolina Fatima Zannerini fino al prescritto termine del 31.12.2027, fatte salve diverse ulteriori disposizioni in materia, onerando la professionista sanitaria di cui trattasi a rinnovare l'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito, nell'ipotesi di sua eventuale scadenza durante l'esercizio in deroga autorizzato;
5. di stabilire che il presente provvedimento consente il reclutamento e l'esercizio temporaneo della professione sanitaria di odontoiatra fino alla data del 31.12.2027, in coerenza anche con quanto rappresentato in narrativa;
6. di stabilire che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale riconoscimento di cui ai precedenti punti 4. e 5., qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024. Tanto di rende necessario anche ai fini dei requisiti organizzativi delle strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate;
7. di redigere il presente provvedimento in forma integrale e "per estratto", con parti oscure non necessarie ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii;
8. di notificare il presente provvedimento, nella versione comprensiva dei dati anagrafici e di ulteriori informazioni, come tale non soggetta a pubblicazione, alla Dott.ssa Anna Carolina Fatima Zannerini.

Il presente provvedimento è composto di 13 facciate:

- **è unicamente formato** con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- **sarà conservato** nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- **sarà reso pubblico**, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, in ottemperanza alle medesime *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA"* ut supra;
- **sarà pubblicizzato** in *"Amministrazione Trasparente"* sotto la sezione *"Provvedimenti Dirigenziali"* del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);



- **sarà pubblicizzato** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;
- **sarà trasmesso**, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale.

Il presente atto, composto da 13 facciate, è adottato in originale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 183/DIR/2025/00443 dei sottoscrittori della proposta:

Istruttore Proposta  
Domenica Brindisi

E.Q.. Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali  
Angela Capozzi

Servizio strategie e governo dell'assistenza territoriale - rapporti istituzionali e capitale umano s.s.r.  
Antonella Caroli

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro